

Decreto “Cura Italia”

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO “CURA ITALIA”

Martedì 17 marzo 2020, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70, è entrato in vigore il **Decreto-legge** n. 18/2020 chiamato anche “Cura Italia” (di seguito chiamato semplicemente **Decreto**), contenente **misure** di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e **di sostegno alle imprese e alle famiglie per far fronte all'emergenza Coronavirus**.

In questa circolare vengono illustrate sinteticamente le principali misure fiscali di sostegno alle imprese e alle famiglie previste nel Decreto.

Indennità lavoro autonomo e lavoro a termine (artt da 27 a 31; 38)

Gli articoli da 27 a 29 prevedono l'erogazione di **indennità “per il mese di marzo” pari a 600 euro**, che non concorrono alla formazione del reddito, erogate dall'Inps su domanda, **per le seguenti categorie¹**:

- ♦ **liberi professionisti titolari di partita iva** attiva alla data del 23 febbraio 2020 (in attesa di chiarimento se spettante anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali)
- ♦ **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata** e continuativa attivi alla medesima data, **iscritti alla Gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
- ♦ **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- ♦ **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione,
- ♦ **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- ♦ **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 (entrata in vigore del decreto).

Le indennità sopracitate non sono cumulabili. Viene anche specificato **che tale indennità non è erogabile ai percettori di Reddito di Cittadinanza**.

¹ un bonus analogo è assicurato ai collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche (v. oltre: art. 96)

Proroga presentazione e/o decadenza delle domande di NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola 2020 (artt. 32-33)

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono disposte le seguenti **proroghe in tema di indennità di disoccupazione**:

- ◆ per gli **operai agricoli a tempo determinato e indeterminato** e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle **domande di disoccupazione agricola** è prorogato per le domande di competenza 2019, **al 1° giugno 2020**.
- ◆ Per le **domande di disoccupazione NASPI e DIS-COLL**, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, **i termini di decadenza ordinari sono ampliati da 68 a 128 giorni**, facendo **salva la decorrenza della prestazione** dal giorno sessantottesimo dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
- ◆ Sono **ampliati di 60 giorni** i termini previsti per la **presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità** ex d.lgs. n. 22 del 2015, nonché i termini per l'assolvimento dei relativi obblighi di comunicazione reddituale del percettore di NASpi o Dis-coll.

NUOVI TERMINI DOMANDE INDENNITÀ DISOCCUPAZIONE	
INDENNITÀ AGRICOLA COMPETENZA 2019	Al 1°giugno 2020
NASPI E DIS COLL	<ul style="list-style-type: none">◆ Domanda entro 128 gg. dalla cessazione del rapporto di lavoro◆ Decorrenza indennità dal 68° giorno
NASPI IN UNICA SOLUZIONE PER AUTOIMPRENDITORIALITA'	Ulteriori 60 giorni per domanda e comunicazione reddituale

Sospensione termini decadenziali INPS (art 34)

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e **sino al 1° giugno 2020** il decorso dei termini di **decadenza e di prescrizione** relativi alle **prestazioni previdenziali, assistenziali erogate dall'INPS** è **sospeso** di diritto.

Differimenti in materia di terzo settore (art 35)

L' articolo 35 prevede il differimento di una serie di termini per gli enti del terzo settore, interessati dalla recente riforma del Codice D. lgs n.117 2017. In particolare per :

- ◆ Onlus
- ◆ Organizzazioni di Volontariato,
- ◆ Associazioni di promozione sociale,

è prevista la **proroga del termine per gli adempimenti legati all'adeguamento alla nuova disciplina** dal 30 giugno **al 31 ottobre 2020**.

Prevista inoltre la **possibilità di approvare i bilanci 2019 entro la data del 31 ottobre 2020**. Ciò riguarda, nello specifico :

- ♦ le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri (di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);
- ♦ le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- ♦ le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383

per le quali l'approvazione del bilancio scada all'interno del periodo emergenziale.

Sospensione contributi lavoro domestico (art 37)

L'articolo 37 prevede la **sospensione dei termini per il pagamento dei contributi** previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Si tratta del **pagamento della rata in scadenza il 10 aprile, che viene rinviato al 10 giugno 2020, senza sanzioni né interessi**. Chi avesse già provveduto al pagamento non potrà avere il rimborso. Prevista, inoltre, la sospensione **anche per i termini di prescrizione dei suddetti versamenti**.

Istituzione del Fondo per il reddito a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19 (art 44)

Per garantire ulteriori misure di **sostegno al reddito a lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti**:

- ♦ con reddito da lavoro nel 2019 non superiore a 10.000,00 euro, e
- ♦ che in conseguenza del COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro

viene istituito il "*Fondo per il reddito di ultima istanza*" con limite di spesa di 300 milioni di euro per il 2020. Parte delle risorse potranno essere stanziare anche per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private.

Misura, criteri e modalità di attribuzione dell'indennità saranno stabilite con **decreto del Ministro del Lavoro, da emanare entro trenta giorni** dall'entrata in vigore del decreto legge (17.03.2020)

Sospensione licenziamenti individuali e collettivi (art 46)

Dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) **l'avvio delle procedure di mobilità, e di licenziamento collettivo** (L. 23 1991) **è precluso per 60 giorni**. Sino alla scadenza del suddetto termine,

inoltre, **il datore di lavoro**, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo**.

Fondo centrale di garanzia PMI (art 49)

L'articolo 49 prevede ulteriori misure sul Fondo di Garanzie per le PMI per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020². In particolare:

- ◆ **la garanzia è concessa a titolo gratuito;**
- ◆ **l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;**
- ◆ **si innalza la percentuale massima di garanzia** (fino all'80% di garanzia diretta, fino al 90 % di riassicurazione/controgaranzia) e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- ◆ si prevede **l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoiazione del debito**, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;
- ◆ si prevede **l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento**, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;
- ◆ **sono eliminate le commissioni per mancato perfezionamento;**
- ◆ **è possibile cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia**, anche ipotecarie, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari (durata minima 10 anni e importo superiore a 500.000 euro);
- ◆ sono **prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo**.

Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” (art 54)

L'articolo 54 prevede che per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo “solidarietà mutui prima casa”:

- ◆ **l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti** che autocertifichino di aver registrato, **in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019** in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
- ◆ per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il beneficio riguarda la sospensione del pagamento delle rate per 18 mensilità dalla data di intervenuta difficoltà direttamente connessa alla diffusione del Covid-19.

² data di entrata in vigore del presente decreto.

Un futuro decreto del Ministro dell'economia e delle finanze disciplinerà le misure di attuazione del presente articolo.



Recentemente, il DI n. 9/2020, (art. 26) sempre in relazione all'emergenza coronavirus, ha esteso l'intervento del Fondo anche alle **ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni**, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)

L'articolo 55 riscrive l'articolo 44-bis del cd. Decreto Crescita prevedendo che **qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti³ può trasformare in credito d'imposta una quota delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite ai seguenti componenti:**

- ◆ **perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile**, alla data della cessione;
- ◆ **importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto** non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.



Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Inoltre, il comma 1 determina la quota massima di DTA trasformabili in credito d'imposta, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.



Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti di cui sopra possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione possono

- ◆ essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione,
- ◆ essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
- ◆ essere chiesti a rimborso.

I crediti d'imposta **vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito** di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del DL 59/2016.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano,

³ Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto

- ◆ alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza⁴.
- ◆ alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 (art. 56)

L'articolo 56 consiste in una **moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19**. In particolare, **possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore**, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

- ◆ **le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;**
- ◆ **la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;**
- ◆ **il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.**

La misura si rivolge alle microimprese e piccole e medie imprese aventi sede in Italia che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell'epidemia. **A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.**

Mini proroga al 20 marzo per tutti (art. 60)

Il Decreto **proroga al 20 marzo 2020 i termini per i versamenti scaduti il 16 marzo**, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, come anticipato dal Comunicato stampa del 13/03/2020 del Ministero dell'Economia e delle finanze.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti scadenti il 16.03.2020	Entro il 20.03.2020
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti	

Sospensione dei versamenti settore turistico alberghiero (art. 61)

⁴ ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Si ricorda che con il precedente [D.I. 9/2020](#) è stata disposta, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **la sospensione⁵ fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi:**

- ◆ **ai versamenti delle ritenute** alla fonte, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ◆ **agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

E' stato previsto inoltre che:

- ◆ **tali versamenti sono effettuati**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020;**
- ◆ **non si farà luogo al rimborso** delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Il Decreto **allarga la sospensione dei versamenti delle ritenute** alla fonte, e **degli adempimenti e versamenti dei contributi** previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, **ad altre categorie di soggetti**, specificatamente elencate:

a	federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b	soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c	soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d	soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e	soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f	soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g	soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h	soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i	aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l	soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m	soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n	soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

⁵ Art. 8 comma 1 D.I. 9/2020.

p	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q	soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
r	organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

Il Decreto, inoltre, **sospende i versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo**, sia per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, sia per i soggetti elencati nella tabella sopra esposta.

Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi devono essere **effettuati**, senza applicazione di sanzioni ed interessi - **oltre che in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020– anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per quanto riguarda, nello specifico, **le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, per le quali il Decreto ha previsto la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, viene previsto che:

- ◆ **le stesse possano non procedere, fino al 31.05.2020 al versamento delle ritenute** alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 600/73, **nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;**
- ◆ **i versamenti sospesi sono effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in unica soluzione entro il 30.06.2020** o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020;
- ◆ **non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali scadenti dal 02.03.2020 al 30.04.2020	In unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 01.06.2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo, a partire dal mese di maggio. Nessun rimborso di quanto già versato.
Versamento Iva del mese di marzo 2020	<i>Entro il 30.06.2020 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche</i>
SOGGETTI INTERESSATI	
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator	federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori

soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi	soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi	soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali	soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili	aziende termali e centri per il benessere fisico
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici	soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli	soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.	

Sospensione degli adempimenti (art. 62)

Il Decreto sospende gli **adempimenti tributari** - diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale- **che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Tali adempimenti saranno effettuati entro il 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Adempimenti fiscali scadenti nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.05.2020	Entro il 30.06.2020
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti	

Per i soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione** aventi domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (pertanto il 2019), sono **sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi:

- ◆ alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973), alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ◆ all'Iva;
- ◆ ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.



Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza**, la **sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.**

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti relativi da autoliquidazione (ritenute, Iva, contributi, premi) che scadono nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.03.2020	In unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 01.06.2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio. Nessun rimborso per quanto già pagato.
SOGGETTI INTERESSATI	
Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi ≤ 2 mil di Euro ⁶	

Il Decreto prevede **ulteriori misure agevolative per i soggetti** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, **di più ridotte dimensioni**, ossia con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 €**, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (generalmente 2019). Per tali soggetti i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente Decreto (quindi dal 17.03.2020) e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto⁷, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

⁶ Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, la sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

⁷ Di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:

- ◆ in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
 - ◆ o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020,
- senza applicazione di sanzioni e interessi.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Ricavi o compensi percepiti tra il 17.3.2020 e il 31.03.2020 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato	Versamento delle ritenute non operate in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 1° giugno 2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020
SOGGETTI INTERESSATI	
Contribuenti con ricavi o compensi ≤ 400 mila Euro	

Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

Il Decreto prevede **a favore**:

- ◆ dei **lavoratori dipendenti**;
- ◆ con **reddito complessivo da lavoro dipendente nell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro**;

un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 Euro.

Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è **raggiungato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.**

Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, di cui all'art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Il Decreto, per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro prevede per il periodo d'imposta 2020, per i soggetti esercenti:

- ◆ attività d'impresa;
- ◆ arte o professione;

un **credito d'imposta** nella misura del **50% delle spese di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro, **sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 50 milioni di Euro per l'anno 2020.



Le disposizioni applicative saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Il Decreto prevede **per i soggetti esercenti attività d'impresa**, per l'anno 2020, un **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020** di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (cioè negozi e botteghe).

La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, di cui agli allegati 1 e 2 del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#).

Erogazioni liberali per emergenza Coronavirus (art. 66)

Il D.I. prevede che **le erogazioni liberali in denaro e in natura**, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore:

- ◆ dello Stato,
- ◆ delle regioni,
- ◆ degli enti locali territoriali,
- ◆ di enti o istituzioni pubbliche,
- ◆ di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,

finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una **detrazione** dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito **pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro**.

Le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa**, sono **deducibili dal reddito d'impresa**, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della L. 133/1999. Ai fini dell'IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dagli artt. 3 e 4 dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 28.11.2019 (ovvero valore normale, costo non ammortizzato al momento del trasferimento in caso di bene strumentale, minor valore tra quello normale e quello attribuito alle rimanenze in caso di beni prodotti o scambiati tra imprese).

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67)

Il Decreto **sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini** relativi alle attività di:

- ◆ **liquidazione;**
- ◆ **controllo;**
- ◆ **accertamento;**
- ◆ **riscossione;**
- ◆ **contenzioso;**

da parte degli uffici degli enti impositori.

La sospensione opera anche con riferimento ai termini:

- ◆ **per fornire risposta alle istanze di interpello**, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa;
- ◆ **per la regolarizzazione delle istanze di interpello.**

Per quanto riguarda le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta e quello previsto per la loro regolarizzazione iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della PEC ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Sono inoltre sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini:

- ◆ **entro cui l'Agenzia delle Entrate comunica ai contribuenti l'ammissione al regime di adempimento collaborativo**, di cui all'articolo 7, comma 2, del D.lgs. 128/2015;
- ◆ **relativi alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata**, di cui all'articolo 1-bis del D.l. 50/2017;
- ◆ **relativi agli accordi preventivi** di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- ◆ **relativi al regime opzionale di tassazione agevolata** per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della L. 190/2014.

Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte:

- ◆ **alle istanze**, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati;
- ◆ alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, il Decreto **sospende i termini dei versamenti**, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

- ◆ **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione;
- ◆ **avvisi di accertamento** emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- ◆ **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali e assicurativi;
- ◆ **atti di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
- ◆ **nuovi atti esecutivi da parte degli enti territoriali.**

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione **entro** il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il **30.06.2020**. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, pagamenti derivanti da accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento delle dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020	Versamento in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 (chi ha già pagato non ha diritto al rimborso)
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti	

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, pertanto **i termini di prescrizione e decadenza** relativi all'**attività degli uffici** degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione **che scadono entro il 31 dicembre** dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, **sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione**. Pertanto il potere di rettifica che spirava alla fine di quest'anno slitterà al termine del 2022.

Sono differiti al 31.05.2020 (di fatto 01.06.2020 in quanto il 31 maggio cade di domenica) il termine di versamento, previsto per il 28.2, relativo alla c.d. rottamazione ter⁸ e quello previsto per il 31.03 relativo al c.d. "saldo e stralcio"⁹.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti previsto per il 28.02.2020 per la rata della rottamazione-ter e quello previsto per il 31.03.2020 per la rata del saldo e stralcio	Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 1° giugno 2020)
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione-ter, del saldo stralcio	

⁸ Art. 3, commi 2, lettera b) e 23 e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.l. 119/2018 23 nonché all'art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del D.l. 34/2019.

⁹ Articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Menzione per la rinuncia alle sospensioni (Art.71)

I contribuenti che non vorranno avvalersi di una o più sospensioni dai versamenti, previste dal presente decreto, effettuando alcuno dei versamenti sospesi, possono chiedere che sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF del versamento effettuato.

Misure in favore del settore agricolo e della pesca (Art.78)

Aumentata dal 50 al 70 la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.

Misure in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (Art.83)

Confermata la **sospensione di tutte udienze civili e penali** (che si prevede siano rinviate d'ufficio a data successiva), disposta per il periodo **dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020**.

Sempre **dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020**, disciplinata la **sospensione della decorrenza di tutti i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali:**

- ◆ **la sospensione riguarda anche i termini per la proposizione di atti introduttivi, di procedimenti esecutivi e di impugnazioni;**
- ◆ quando un termine computato a ritroso ricade nel periodo di sospensione la relativa udienza deve essere differita, in modo da consentire che il termine a ritroso cada dopo il periodo di sospensione

Esentati dalla sospensione i **procedimenti urgenti:**

- ◆ le materie di competenza del **tribunale per i minorenni**, i procedimenti cautelari riguardanti la tutela **di diritti fondamentali della persona**, i procedimenti in materia di **tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione**. Vengono infine contemplati "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre **grave pregiudizio alle parti**".
- ◆ procedimenti penali di **convalida dell'arresto o del fermo**, quelli in cui sono applicate **misure di sicurezza detentive** o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- ◆ dal **9 marzo 2020 al 30 giugno 2020** viene confermato l'obbligo di depositare gli atti solo telematicamente (anche con riferimento agli atti introduttivi) negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito. Anche il contributo unificato deve essere versato con modalità telematica;
- ◆ ove possibile, è stabilita la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare tramite **videoconferenze o con collegamenti da remoto;**
- ◆ **modalità telematiche** per comunicazioni e notificazioni di avvisi e provvedimenti adottati nei procedimenti penali;
- ◆ dal **9 marzo 2020 al 15 aprile 2020** viene inoltre confermata la **sospensione** dei termini anche per le attività dei **procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie.**

Misure in materia di giustizia amministrativa (Art.84)

Disposta la **sospensione dall' 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi** dei termini relativi al processo amministrativo. Inoltre, nello stesso periodo, i procedimenti cautelari, promossi o pendenti, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020;

Inoltre **dal 6 al 15 aprile 2020** le controversie fissate per la trattazione (sia in udienza camerale che in udienza pubblica), passano in decisione (senza discussione orale e sulla base degli atti depositati), purchè le parti costituite abbiano depositato richiesta in via congiunta entro due giorni liberi prima dell'udienza (termine perentorio). Assieme alla richiesta è prevista la facoltà per le parti di depositare brevi note.

Dal **15 aprile 2020 al 30 giugno 2020**, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Facoltà per le parti di presentare brevi note fino a due giorni prima della trattazione.

Remissione in termini e sospensione della prescrizione e decadenza a causa di provvedimenti per contrastare l'emergenza sanitaria che abbiano:

- ◆ comportato decadenza delle parti da facoltà processuali;
- ◆ impedito l'esercizio dei diritti delle parti.

Nei procedimenti rinviati non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo (Art.95)

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno:

- ◆ la sede legale,
- ◆ il domicilio fiscale o
- ◆ la sede operativa

nel territorio dello stato, sono **sospesi fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canonici di locazione e concessori** relativi all'affidamento di **impianti sportivi pubblici**.

I versamenti dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi:

- ◆ in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020**,
- ◆ mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo **a decorrere dal mese di giugno 2020**.

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi (Art.103)

Ai fini del **computo dei termini ordinatori o perentori**, relativi allo svolgimento di **procedimenti amministrativi**:

- ◆ da avviare su istanza di parte o d'ufficio,

- ◆ pendenti alla data del 23 febbraio 2020
- ◆ iniziati successivamente al 23 febbraio 2020,

non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

Queste disposizioni non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate.

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento (Art.104)

Proroga della validità dei **documenti di riconoscimento** scaduti o in scadenza dopo il 10 marzo 2020.

La **validità ai fini dell'espatrio** resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (Art.106)

In deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, **l'assemblea ordinaria delle società potrà essere convocata entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società di capitali potranno prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l'espressione del **voto in via elettronica o per corrispondenza** e **l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**; le assemblee si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano:

- ◆ l'identificazione dei partecipanti,
- ◆ la loro partecipazione
- ◆ e l'esercizio del diritto di voto,

senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le **S.r.l.** potranno consentire, anche in deroga al codice civile o alle disposizioni statutarie, che l'espressione del **voto** avvenga mediante **consultazione scritta** o per **consenso espresso per iscritto**.

Le **S.p.A.** quotate potranno designare il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, anche in deroga allo statuto, per le assemblee ordinarie o straordinarie. Le stesse società potranno inoltre prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee **convocate entro il 31 luglio 2020** oppure entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativa all'epidemia da COVID-19.